

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEI PEDIATRI IN GRUPPO (APeG)

SCOPI E FUNZIONI DELLA ASSOCIAZIONE

Art.1) L'associazione in oggetto viene denominata Associazione dei Pediatri in Gruppo (APeG). La associazione non ha fini di lucro né finalità sindacali, non esercita né partecipa ad attività imprenditoriali (fatto salvo le eventuali attività di formazione continua) e riunisce persone qualificate e interessate a collaborare al conseguimento dei seguenti scopi:
Promuovere

La cultura dell'organizzazione del lavoro in Pediatria ambulatoriale, con particolare riguardo al lavoro in forma di pediatria di gruppo o comunque associata la circolazione di informazioni ed esperienze tra i pediatri.

il confronto e la valutazione di tutte le esperienze di assistenza pediatrica territoriale;

la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende sanitarie, gli organismi e le istituzioni pubbliche e in genere con tutte le amministrazioni sanitarie e istituzioni mediche e scientifiche e con tutti gli enti che hanno come obiettivo la promozione della salute del bambino;

lo sviluppo di modelli organizzativi che integrino personale medico e non medico con il lavoro del pediatra di famiglia;

la formazione professionale permanente medica e non medica, con programmi annuali di attività formativa ECM nei confronti di associati, per la acquisizione delle competenze necessarie per il lavoro clinico, relazionale ed educativo nell'ambito della pediatria territoriale;

la ricerca e la VRQ in pediatria ambulatoriale, mediante l'elaborazione di Trial di studio e di linee guida in collaborazione con ASSR, FISM, e altre società scientifiche;

la comunicazione fra pediatri e genitori, lo sviluppo di modelli di educazione alla salute e delle competenze genitoriali.

SEDE

Art.2) La Associazione ha sede in Pistoia (PT) Via Aldo Capitini, n.7

SOCI

Art.3) I soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Straordinari, Onorari e Sostenitori.

Art.4) Sono soci Fondatori i pediatri che hanno partecipato all'atto costitutivo.

Art.5) Possono essere Soci Ordinari, senza limitazioni o discriminanti personali o in relazione al luogo di lavoro, i pediatri operanti nel contesto di Pediatrie di Gruppo o in Associazione riconosciute dalla normativa vigente.

L'accettazione dei Soci Ordinari è disposta dalla Giunta Esecutiva, che valuta la richiesta inoltrata anche tramite il Referente Regionale. La richiesta deve essere corredata dalla presentazione di due Soci e dal versamento della quota associativa. L'accettazione dei nuovi Soci Ordinari deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale alla successiva riunione.

Art.6) Possono essere Soci Straordinari, senza limitazioni o discriminanti personali o in relazione al luogo di lavoro, tutte le persone che, sul piano della ricerca, della formazione e pratico applicativo, svolgono attività attinenti alla disciplina indicata nell'art.1 o che, più in generale, condividano gli scopi dell'associazione. L'accettazione dei Soci Straordinari è disposta dalla Giunta Esecutiva, che valuta la richiesta inoltrata anche tramite il Referente Regionale. La richiesta deve essere corredata dalla presentazione di due Soci e dal versamento della quota associativa. L'accettazione dei nuovi Soci Straordinari deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale alla successiva riunione.

Art.7) Possono essere Soci Onorari persone od Enti che si siano particolarmente distinti con studi o ricerche nei vari campi di cui all'art.1

La nomina dei Soci Onorari viene attuata dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta delle Sezioni Regionali, della Giunta Esecutiva o dello stesso Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.8) Possono essere Soci Sostenitori persone o Enti che intendano destinare all'associazione contributi economici volti alla realizzazione degli scopi previsti dall'art.1

Art.9) La quota o contributo associativo è intransmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è rivalutabile.

Art.10) Hanno diritto di voto e possono essere eletti negli organi societari o designati dalla Giunta per incarichi a termine i Soci Fondatori ed Ordinari in regola con i contributi associativi per l'anno in corso. I Soci Onorari, Straordinari e Sostenitori hanno diritto al solo elettorato attivo.

Art.11) La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni volontarie;
- per morosità superiore ad un anno solare;
- per radiazione.

La radiazione è disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Art.12) Sono Organi Nazionali dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - la Giunta Esecutiva;
 - i Referenti Regionali o Interregionali;
 - il o gli Organi di Informazione, cartaceo e/o telematico;
 - i Gruppi di lavoro.
- Sono organi periferici dell'Associazione:
- le Sezioni Regionali;
 - l'Assemblea Regionale;
 - il Consiglio Direttivo Regionale.

Art 13) I membri degli organi nazionali e periferici non ricevono alcuna retribuzione per il loro incarico.

ORGANI CENTRALI

ART.14) L'assemblea Generale

L'assemblea Generale è composta da tutti i soci che rispondono ai requisiti dei precedenti articoli 3,4,5, 6 e 7.

Essa ha le seguenti attribuzioni:

- fissare le direttive generali dell'Associazione e l'ammontare della quota associativa annuale;
- deliberare in merito alle eventuali proposte di modifica dello statuto;
- eleggere i membri della Giunta Esecutiva;
- discutere e approvare i bilanci annualmente presentati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'assemblea Generale viene convocata almeno una volta all'anno, nel giorno e nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Assemblea Generale potrà inoltre essere convocata in via straordinaria, quando se ne ravvisi la necessità, dal Presidente, sia su propria iniziativa, sia su conforme delibera del Consiglio Direttivo Nazionale o su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci Ordinari e/o Fondatori.

La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire con almeno venti giorni di preavviso a mezzo posta ordinaria o elettronica. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se presente almeno un terzo dei soci. In seconda convocazione, che potrà aver luogo nello stesso giorno dopo almeno mezz'ora, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea Generale delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ad ognuno dei soci, in regola con i pagamenti, spetta un voto. E' ammesso il voto per delega scritta, con il massimo di una delega per socio. La delega è ritenuta valida se pervenuta prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

E' consentito lo svolgimento dell'Assemblea Generale per via telematica; le modalità di convocazione e i criteri di validità rimangono quelli precedentemente stabiliti.

Art 15) Il Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale è composto da:

- la Giunta Esecutiva;
- I referenti Regionali o Interregionali;
- I Consiglieri Regionali.

E come membri cooptati senza diritto di voto

- i Coordinatori dei gruppi di lavoro;
- il o i Responsabile/i dell'organo cartaceo e/o dell'organo telematico.

Art.16)

Qualora uno dei posti del Consiglio Direttivo Nazionale si renda comunque vacante, la Giunta esecutiva provvederà alla sua copertura con il nominativo segnalato dalla Sezione Regionale (se trattasi di Consigliere Regionale) o individuando un nuovo Referente tra i soci della Sezione Regionale corrispondente (se trattasi di Referente Regionale o Interregionale) o individuando un nuovo Coordinatore tra i partecipanti al Gruppo di Lavoro relativo (se trattasi di Coordinatore del Gruppo di Lavoro) o individuando un nuovo Responsabile dell'Organo Cartaceo e/o Telematico (se del caso). La nomina del nuovo Coordinatore del Gruppo di Lavoro o del nuovo responsabile dell'Organo Cartaceo e/o Telematico dovrà essere valutata ed eventualmente ratificata dal successivo Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.17) Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- avvia e cura lo studio dei problemi che abbiano interesse generale e siano conformi agli scopi statuari della Associazione;
- nomina i Soci Onorari e Sostenitori e ratifica l'accettazione di quelli Ordinari e Straordinari;
- fissa l'epoca e le modalità per indire i Congressi Nazionali e formula proposte per i temi da svolgere;
- delibera in merito alle problematiche e alle proposte pervenute dall'Assemblea, dai Referenti e dai Consiglieri Regionali;
- promuove e attua iniziative conformi agli obiettivi statuari e alle proposte degli organi della Associazione;

inoltre:

- stabilisce la composizione dei Gruppi di Lavoro, ne individua i Coordinatori e ne delinea le modalità generali di funzionamento, può decidere di istituire un apposito capitolo di spesa da destinare come rimborso ad uno o più

- Soci investiti di una carica o ufficio associativo, o delegati a partecipare a manifestazioni nazionali o internazionali quale espressione di interessi comuni di tutta l'Associazione;
- individua il o i responsabile/i dell'Organo Cartaceo e/o Telematico dell'Associazione;
- ratifica la scelta dei Referenti Regionali o Interregionali effettuata dalla Giunta Esecutiva;
- valuta ed eventualmente ratifica l'eventuale sostituzione per dimissioni di un Coordinatore di un Gruppo di Lavoro o del Responsabile dell'Organo Cartaceo e/o Telematico, operata temporaneamente dalla Giunta Esecutiva;
- sovrintende all'amministrazione della Associazione, stabilendo le direttive di massima;
- predispose i bilanci preventivi ed i conti consuntivi da presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- sovrintende all'attuazione delle procedure di verifica della qualità delle attività svolte dall'associazione, con particolare riguardo all'attività formativa.

Art 18) Il consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente della Giunta Esecutiva e, per la validità delle sue riunioni, è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo in caso di votazioni a scrutinio segreto; quest'ultima può essere richiesta da chiunque dei presenti, quando si tratti di decisioni riguardanti persone.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente almeno due volte l'anno ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure su motivata richiesta scritta di un terzo dei consiglieri in carica.

Sono da ritenersi valide le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale organizzate e svolte per via telematica; le modalità di convocazione e i criteri di validità rimangono quelli precedentemente stabiliti.

Art.19) La Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da sette persone comprende il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Vicesegretario, due consiglieri, e, come membro cooptato senza diritto di voto, il Tesoriere.

Rimane in carica per tre anni.

La Giunta Esecutiva viene eletta a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale dei Soci, indetta dal Presidente in carica almeno trenta giorni prima della scadenza della Giunta Esecutiva in carica.

La Giunta Esecutiva neoeletta, in seduta immediata e non oltre la fine dei lavori dell'Assemblea elettiva, individua al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Vicesegretario e individua, tra i Soci dell'associazione o anche tra persone esterne all'associazione, il Tesoriere.

Le decisioni della Giunta Esecutiva vengono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Perché le decisioni siano ritenute valide, è necessario che siano presenti almeno la metà più uno dei membri aventi diritto.

Sono da ritenersi valide le riunioni della Giunta Esecutiva organizzate e svolte per via telematica; le modalità di convocazione e i criteri di validità rimangono quelli stabiliti in precedenza per il Consiglio Direttivo Nazionale.

Alla Giunta Esecutiva competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Art.20) Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta Esecutiva, dà esecutività alle relative decisioni; opera il collegamento con le Sezioni Regionali o Interregionali; cura e promuove l'incremento del sodalizio in armonia e collegamento con le Sezioni Regionali o Interregionali.

In caso di parità di voti nelle riunioni degli organi associativi che presiede, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha, inoltre, facoltà di assumere, in casi di comprovata urgenza e necessità, decisioni e deliberazioni, chiedendone la ratifica alla Giunta Esecutiva.

Art.21) Il Vicepresidente

Il Vicepresidente partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta Esecutiva.

Il Vicepresidente supplisce al Presidente, con analoghe prerogative di voto, in caso di temporanea impossibilità del Presidente a svolgere le sue normali funzioni. Il Vicepresidente collabora col Presidente nelle sue mansioni, con particolare attenzione ai rapporti con i Referenti Regionali e Interregionali e i Coordinatori dei Gruppi di Lavoro.

Art.22) Il Segretario

Il Segretario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta Esecutiva.

Il Segretario

- gestisce gli aspetti formali e amministrativi relativi ai Soci, in collaborazione con il Tesoriere;
- gestisce sul piano formale e amministrativo i rapporti con i Referenti Regionali e Interregionali;
- cura e gestisce l'Archivio Nazionale, in collaborazione con i Referenti Regionali e Interregionali e con i responsabili degli organi cartaceo e/o telematico dell'Associazione;
- cura e gestisce gli aspetti formali e organizzativi relativi alle riunioni degli Organi Associativi (Assemblea Generale dei Soci, Riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, Riunioni della Giunta Esecutiva).

Art.23) Il Vicesegretario

Il Vicesegretario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta Esecutiva.

Il Vicesegretario supplisce al Segretario in caso di temporanea impossibilità del Segretario a svolgere le sue normali funzioni. Il Vicesegretario collabora col Segretario nelle sue mansioni.

Art.24) I Consiglieri

I Consiglieri partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta Esecutiva. Essi collaborano alle mansioni degli altri membri della Giunta Esecutiva.

Art.25) Il Tesoriere

Il Tesoriere può essere socio dell'Associazione oppure persona esterna alla stessa. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e della Giunta Esecutiva. Partecipa obbligatoriamente all'Assemblea Generale dei Soci annuale e a qualsiasi riunione il Presidente lo ritenga necessario.

Ha poteri di firma di assegni in luogo del Presidente, previa autorizzazione della Giunta Esecutiva, relativamente agli atti di ordinaria amministrazione. Viene individuato dalla Giunta Esecutiva neoeletta subito dopo la sua elezione.

Il Tesoriere:

- cura e gestisce il "fondo-cassa" dell'Associazione;
- cura e gestisce, di concerto con i Referenti Regionali o Interregionali, i "fondo cassa" regionali;
- prepara annualmente i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione, presentandoli al Consiglio Direttivo Nazionale;
- cura e gestisce, in collaborazione con il segretario, gli aspetti formali e amministrativi relativi alle nuove iscrizioni e al rinnovo delle iscrizioni dei Soci;
- provvede agli aspetti formali e amministrativi relativi ai capitoli di spesa connessi con le attività dell'Associazione.

Art.26) Referenti Regionali e Interregionali

La Giunta Esecutiva individua e propone, tra i soci di una Sezione Regionale, un Referente Regionale. Nel caso in una determinata Regione non vi siano Soci disponibili ad essere individuati come Referente Regionale, la Giunta Esecutiva può attribuire temporaneamente la delega per quella Regione ad un Referente Regionale di Regione limitrofa o comunque vicina (il Referente viene in tal caso definito Referente Interregionale). Qualora nella Regione interessata dalla delega si venga a rendere disponibile un Referente Regionale, entro quindici giorni la Giunta Esecutiva ne dà comunicazione sia al Referente recante temporaneamente la delega che al nuovo Referente Regionale.

La nomina dei Referenti Regionali o Interregionali può essere modificata ogni tre anni, dalla Giunta Esecutiva neoeletta al suo insediamento. In caso di cambiamento del Referente Regionale o Interregionale, questo deve essere comunicato sia al Referente in carica che al nuovo Referente entro e non oltre il decimo giorno dall'insediamento della Giunta. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto, il Referente si intende confermato.

In caso di dimissioni del Referente Regionale o Interregionale, queste devono essere comunicate alla Giunta Esecutiva; il nuovo Referente deve essere individuato dalla Giunta entro e non oltre i quindici giorni dalle dimissioni, e la comunicazione inoltrata all'interessato.

Il Referente Regionale:

1. partecipa di diritto al Consiglio Direttivo Nazionale;
2. censisce ed aggiorna semestralmente l'elenco dei pediatri operanti in gruppo o in forma associata, nel rispetto delle norme sulla privacy;
3. riferisce semestralmente alla Giunta Esecutiva l'elenco dei pediatri operanti in gruppo o in forma associata con i relativi dati utili all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale;
4. comunica annualmente ai Soci della Sezione Regionale l'elenco aggiornato dei pediatri operanti in gruppo o in forma associata, nel rispetto delle norme sulla privacy;
5. rileva e comunica alla Giunta Esecutiva normative, circolari ed ogni altra iniziativa o documento di rilevanza regionale di interesse per l'Associazione;
6. promuove e perfeziona l'iscrizione di nuovi Soci dell'Associazione, inoltrandola alla Giunta Esecutiva;
7. comunica alla Giunta Esecutiva, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero e i nominativi dei Consiglieri Regionali della Regione di riferimento;
8. promuove in ambito regionale gli obiettivi statutari di cui all'art.1;
9. organizza e presiede le assemblee regionali, per l'elezione dei Consiglieri Regionali;
10. gestisce, sentita l'Assemblea Regionale, e di concerto con il Tesoriere Nazionale, il "fondo cassa" della Sezione Regionale di riferimento, finalizzandolo a scopi di interesse regionale.

Qualora la Sezione Regionale si sia dotata di un Consiglio Direttivo Regionale, le funzioni di cui ai punti 8,9 e 10 sono assunte dal Consiglio Direttivo Regionale.

Art.27) I Gruppi di Lavoro

Per particolari attività, individuate dal Consiglio Direttivo Nazionale, possono essere attivati dei Gruppi di Lavoro, cui possono partecipare anche persone non iscritte all'Associazione.

Ogni Gruppo di lavoro è presieduto e coordinato da un Coordinatore, necessariamente iscritto all'Associazione, individuato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva.

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro rimane in carica indefinitamente, salvo dimissioni o delibera del Consiglio Direttivo Nazionale che decida l'abolizione del relativo Gruppo di Lavoro o la sostituzione del Coordinatore del Gruppo di Lavoro con un nuovo nominativo. Tale decisione deve essere comunicata dalla Giunta Esecutiva al Coordinatore del Gruppo di Lavoro uscente entro e non oltre i 10 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Coordinatore del Gruppo di Lavoro:

- partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- può partecipare, su indicazione del Presidente, a riunioni della Giunta Esecutiva di interesse specifico per quel gruppo di lavoro, senza diritto di voto;

- collabora con il o i responsabile/i dell'Organo cartaceo e/o Telematico dell'Associazione per eventuali contenuti o aggiornamenti da redigere per tali Organi.

Art.28) Organi di informazione

L'Associazione può avere un proprio Organo Cartaceo e/o un proprio Organo Telematico di informazione. Per ciascun Organo è previsto un Responsabile, che partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, dell'Assemblea Generale dei Soci e, ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, della Giunta Esecutiva.

Il Responsabile dell'Organo Cartaceo e/o telematico di informazione, necessariamente iscritto all'Associazione, è individuato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Giunta Esecutiva.

Egli rimane in carica indefinitamente, salvo dimissioni o delibera del Consiglio Direttivo Nazionale che decida l'abolizione del relativo Organo di informazione o la sostituzione del Responsabile dell'Organo di informazione con un nuovo nominativo. Tale decisione deve essere comunicata dalla Giunta Esecutiva al Coordinatore del Gruppo di Lavoro uscente entro e non oltre 10 giorni dalla delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

ORGANI PERIFERICI

Art.29) Sezioni Regionali

I Soci sono riuniti nelle Sezioni Regionali. Ciascun Socio non può appartenere a più di una Sezione. Ogni Sezione assume la denominazione della Regione.

Art.30) Consiglieri Regionali

Qualora i Soci di una Sezione Regionale superino il numero di dieci, è facoltà della Sezione Regionale di individuare uno o più Consiglieri Regionali che affianchino il Referente Regionale in seno al Consiglio Nazionale, in ragione di un Consigliere ogni dieci Soci o frazione di dieci Soci eccedente il numero di dieci, fino ad un massimo di tre consiglieri.

Il o i Consiglieri Regionali vengono eletti annualmente, a scrutinio segreto, in occasione dell'Assemblea Regionale. A parità di voti vale il criterio dell'anzianità di iscrizione continuativa all'Associazione.

I Consiglieri Regionali:

1. partecipano al Consiglio Direttivo Nazionale e, se previsto, al Consiglio Direttivo Regionale;
2. collaborano col Referente Regionale per i compiti previsti per il suo ruolo;
3. formulano proposte in merito ad iniziative di rilevanza Regionale.

Qualora la Sezione Regionale si sia dotata di un Consiglio Direttivo Regionale, le funzioni di cui ai punti 2 e 3 sono assunte dal Consiglio Direttivo Regionale.

Art.31) Assemblea Regionale

Qualora la Sezione Regionale conti un numero di Soci superiore a dieci, è necessaria la convocazione dell'Assemblea Regionale.

L'Assemblea Regionale è composta da tutti i Soci che rispondono ai requisiti degli Articoli 3,4,5,6 e 7 e residenti nella Regione. E' presieduta dal Referente Regionale.

Viene indetta di norma una volta all'anno dal Referente Regionale o dal presidente del Consiglio Regionale (laddove previsto). Può essere indetta inoltre (Assemblea Straordinaria) ogni qual volta il Referente Regionale ne ravveda la necessità o in caso di richiesta formulata da almeno un terzo dei Soci di quella Sezione Regionale.

La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire con almeno quindici giorni di preavviso a mezzo posta ordinaria o elettronica. L'Assemblea è valida se è presente almeno un terzo dei Soci di quella Sezione Regionale. In seconda convocazione, che potrà aver luogo nello stesso giorno dopo almeno mezz'ora, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Regionale delibera a maggioranza semplice dei voti. Ad ognuno dei Soci, in regola con i pagamenti delle quote associative, spetta un voto. In caso di parità di voti, prevale il voto del Referente Regionale. E' ammesso il voto con delega, con il massimo di una delega per Socio. La delega deve essere scritta ed essere presentata prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea al Referente Regionale, che verifica la posizione del delegante e del delegato.

Sono da ritenersi valide le riunioni dell'Assemblea Regionale organizzate e svolte per via telematica; le modalità di convocazione e i criteri di validità rimangono quelli precedentemente stabiliti.

L'Assemblea Regionale:

- elegge, a scrutinio segreto, il o i Consiglieri Regionali;
- formula proposte per il Consiglio Direttivo Nazionale e, se esiste, per il Consiglio Direttivo Regionale;
- valuta e discute con particolare attenzione le iniziative sindacali e di parte pubblica;
- valuta e discute qualsiasi iniziativa locale o regionale di interesse pediatrico;
- decide, qualora ve ne siano le condizioni, la costituzione del Consiglio Direttivo Regionale, eleggendone, a scrutinio segreto, i componenti da affiancare al Referente Regionale e ai Consiglieri Regionali, membri di diritto

Art.32) Consiglio Direttivo Regionale

Qualora il numero di soci di una Sezione Regionale sia superiore a trenta, è facoltà della Sezione Regionale di costituire il Consiglio Direttivo Regionale. La decisione della sua costituzione viene assunta dall'Assemblea Regionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale è di norma formato da cinque membri. Ne fanno parte, di diritto, il Referente Regionale e i Consiglieri Regionali. Gli altri membri vengono eletti dall'Assemblea Regionale, a scrutinio segreto, a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il criterio dell'anzianità di iscrizione continuativa all'Associazione. Il Consiglio Direttivo Regionale rimane in carica per tre anni.

Il Consiglio Direttivo Regionale individua tra i suoi membri (con l'eccezione del Referente Regionale) un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario. Le decisioni all'interno del Consiglio Direttivo Regionale vengono prese a maggioranza semplice. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Sono da ritenersi valide le riunioni del Consiglio Direttivo Regionale organizzate e svolte per via telematica; le modalità di convocazione e i criteri di validità rimangono quelli precedentemente stabiliti per il Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Regionale:

- dà esecuzione ai mandati dell'Assemblea Regionale;
- promuove gli scopi di cui all'art.1 presso pediatri, enti, associazioni ed organizzazioni mediche, sindacali e scientifiche;
- convoca assemblee regionali, per l'elezione dei Consiglieri Regionali;
- gestisce, sentita l'Assemblea Regionale, e di concerto con il Tesoriere Nazionale, "il fondo cassa" della Sezione Regionale di riferimento, finalizzandolo a scopi di interesse regionale;
- collabora con Referente Regionale per i compiti previsti per il suo ruolo;
- formula proposte in merito ad iniziative di rilevanza regionale.

BILANCI E PATRIMONIO SOCIALE

Art.33) L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'Associazione deve portare nell'apposito registro delle entrate e delle uscite un "fondo cassa" costituito:

per la Sede Centrale:

- dal 70% (settanta per cento) delle quote sociali, 60% (sessanta per cento) se la Sezione Regionale conta un numero di soci superiore a trenta ;
- dai contributi che il Consiglio Direttivo Nazionale potrà ottenere da Enti, Industrie, Società, ecc.;

per ciascuna Sezione Regionale:

- dal 30% (trenta per cento) delle quote sociali di competenza, 40% (quaranta per cento) se la Sezione Regionale conta un numero di soci superiore a trenta;
- dai contributi che il Referente Regionale o il Consiglio Direttivo Regionale potranno ottenere da Enti, Industrie, Società, ecc...

Le quote sociali di pertinenza delle Sezioni Regionali non utilizzate entro i tre anni successivi all'anno di competenza vengono trasferite al "fondo cassa" nazionale.

Il "fondo cassa" dell'Associazione ed i "fondo cassa" di ciascuna Regione, questi ultimi di concerto con il Referente Regionale o Interregionale, sono gestiti dal Tesoriere Nazionale, che provvede a redigere/tenere, oltre al registro delle entrate e delle uscite dell'Associazione, un registro delle entrate e delle uscite per le singole Regioni.

Art.34) Costituiscono patrimonio della Associazione:

- i beni immobili e mobili e i valori acquistati o avuti per lasciti e donazioni;
- le somme accantonate per qualsiasi scopo, in virtù di legge o di determinazione degli organi competenti.

I beni costituenti il patrimonio sociale, relativi all'Associazione o alle sezioni regionali, sono iscritti in speciali inventari, a cura del Tesoriere nazionale.

Art. 35) Le attività sociali sono finanziate solo attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, con l'esclusione di contributi che - anche indirettamente - possano configurare conflitto d'interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati

Art 36) Le attività ECM sono finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua

Art.37) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

VERIFICA DI QUALITÀ

Art. 38) Le attività svolte dall'associazione, con particolare riguardo all'attività di formazione, sono sottoposte a sistematiche procedure di verifica di qualità

DISPOSIZIONI FINALI

Art.39) Le proposte di modifica del presente Statuto devono essere presentate per iscritto e comunicate alla Presidenza da almeno 1/3 dei soci o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo.

Le proposte devono essere presentate alla Assemblea Generale convocata in via straordinaria.

Art.40) In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.41) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme della Costituzione e delle leggi vigenti.